

807.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 6 – Articolo 19, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	27
Missioni vevoli nella seduta del 9 novembre 2000 .....	3	(Sezione 7 – Articolo 21, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	43
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 8 – Articolo 22, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	55
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	4	(Sezione 9 – Articolo 23, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	63
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 10 – Articolo 24, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	65
Richieste ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 11 – Articolo 28, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	74
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 12 – Articolo 29, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	78
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 13 – Articolo 30, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	90
<b>Disegno di legge n. 7328-bis</b> .....	7	(Sezione 14 – Articolo 31, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	94
(Sezione 1 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	7	<b>Interpellanze e interrogazioni sulle cause di ineleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province nelle elezioni politiche</b> .....	122
(Sezione 2 – Articolo 16, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	11	(Sezione 1 – Interpellanze e interrogazioni)	122
(Sezione 3 – Articolo 17, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	13		
(Sezione 4 – Articolo 18, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	19		
(Sezione 5 – Articolo 20 ed emendamenti) ..	26		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 9 novembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Ladu, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Aleffi, Biondi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Ladu, La Russa, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Mussi, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 8 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTA PASINI: « Disposizioni in materia di sicurezza dei cancelli ad anta scorrevole » (7418);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione » (7419);

DEODATO: « Disposizioni in materia di deposito degli autoveicoli » (7420);

PISAPIA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di gratuito patrocinio per i non abbienti » (7421).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di leggi  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA e DALLA CHIESA: « Norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa » (7014) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

S. 4178. — SENATORI SENESE ed altri: « Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali » (*approvata dal Senato*) (7409) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 4746. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 » (approvato dal Senato) (7408) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

*V Commissione (Bilancio):*

EDO ROSSI ed altri: « Istituzione del "Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato" » (7267) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, X, XI e XIV;*

*VII Commissione (Cultura):*

PISTONE ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del Teatro dell'Opera di Roma » (7232) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LODDO ed altri: « Disposizioni per consentire l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non sanitario » (7370) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

**Annunzio di atti e proposte  
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica

la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GUCE L 237) *alla IX Commissione;*

Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 244) *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 244) *alla XII Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2000 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(2000)55) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 274 E) *alla III e alla VIII Commissione;*

(COM(2000)151) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli comuni (GUCE C 274 E) *alla II Commissione;*

(COM(2000)137) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GUCE C 274 E) *alla IX Commissione*;

(COM(2000)181) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti (GUCE C 274 E) *alla X Commissione*;

(COM(2000)213) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE C 274 E) *alla XII Commissione*;

(COM(2000)223) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GUCE C 274 E) *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)185) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GUCE C 274 E) *alla IX Commissione*;

(COM(2000)186) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GUCE C 274 E) *alla XI Commissione*;

(COM(1999)305) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concer-

nente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GUCE C 274 E) *alla VIII Commissione*.

#### **Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la prima relazione sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, la relazione, riferita al periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (doc. XCIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione del ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, relativa all'anno 1999 (doc. XXXVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 7 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2001.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro delle comunicazioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, nn. 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72 e 73, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, nn. 77, 78 e 108 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, nn. 18, 19, 20 e 35, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

---

### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 2000, a pagina 6, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole: « all'interpellanza » si intendono inserire le parole: « Simeone ed altri ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)**

**(A.C. 7328-bis - sezione 1)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

– benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

– benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

– olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

– emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

– gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

– gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200 miliardi;

2002: — 150 miliardi;

2003: — 100 miliardi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**15. 36.** (ex 12. 34) Radice, Stradella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**15. 37.** (ex 12. 26) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 4.000;

2002: — 3.000;

2003: — 2.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**15. 38.** (ex 12. 36) Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Amato, Pezzoli, Marras, Leone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Alla Tabella A, punto 3, allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le parole: « limitatamente al trasporto delle merci » sono sostituite dalle seguenti: « compresa la pesca ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**15. 39.** (ex 12. 21) Teresio Delfino, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunta la seguente lettera:

g) per una quota non inferiore al 15 per cento del gettito complessivo ad interventi di risanamento ambientale e per la tutela del territorio, attraverso il diretto controllo del Ministero dell'ambiente.

**15. 40.** (ex 12. 33) Turrone, Scalia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.**

**15. 41.** (ex 12. 43) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.**

**15. 42.** (ex 12. 45) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A far data dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.**

**15. 43.** (ex 12. 42). Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. (Imposta di consumo sul gas metano). — 1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

**15. 01.** (ex 12. 01). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

*2-ter.* Le somme di cui al precedente comma *2-bis* sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

*2-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma *2-bis*, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

*2-quinquies.* Al fine di sostenere l'onere di spesa dei commi *2-bis* e seguenti, determinato nella misura massima di 290 miliardi, per il solo anno 2001 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

*2-sexies.* Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai

comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del ddl 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*2-septies.* L'onere per lo Stato è compensato dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*2-octies.* In attuazione della direttiva del Consiglio 1999/81/CE del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel riepito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**15. 02.** (ex 13. 14 e 11. 18). Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Rpetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari

al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

5. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma *l-bis*.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**15. 03.** (ex 15. 35 e 12. 32) Prestigiacomò.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 2)**

#### **ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 16.**

*(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano).*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

« 4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. I depositi autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta ».

#### **EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE**

##### **ART. 16.**

*(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano).*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « per usi industriali » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 660 miliardi;

2002: — 429 miliardi;

2003: — 330 miliardi.

**16. 4.** (ex 13. 2). Campatelli, Turci, Vigni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 660.000;

2002: — 429.000;

2003: — 330.000.

**16. 3** (ex 13. 1). Campatelli, Turci, Vigni.

*Al comma 1, capoverso 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano presso l'impianto di distribuzione impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: depositi con la seguente:* depositari.

**16. 5.** La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le accise sono ridotte del 50 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100;

2002: — 75;

2003: — 50.

**16. 1.** (ex 13. 5). Collavini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100;

2002: — 75;

2003: — 50.

**16. 2.** (ex 13. 6). Collavini.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello

**(Approvato)**

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto Capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**16. 01** (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**ART. 16-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a*) del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.

**16. 02.** (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

**(A.C. 7328-bis – sezione 3)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 17.**

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 17.**

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: Per il periodo dal 1° gennaio-30 giugno 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.**

**17. 1.** (ex 14. 17) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 *con le seguenti:* Per l'anno 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**17. 2.** (ex 14. 25) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 1° gennaio *con le seguenti:* 1° novembre 2000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**17. 3.** (ex 14. 24) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**17. 4.** (ex 14. 18) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**17. 5.** (ex 14. 21) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* sull'intero territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 6.** (ex 14. 6) Rasi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Mazzocchi, Paoliuzzi, Pezzoli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 50 per litro *con le seguenti:* 200 per litro.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 200 per chilogrammo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**17. 8.** (ex 14. 22) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 50 per litro *con le seguenti:* 200 per litro.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 200 per chilogrammo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.**

**17. 18.** (ex 14. 19) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 50 per litro *con le seguenti:* 100 per litro.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 100 per chilogrammo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 7.** (ex 14. 14) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 50 per litro *con le seguenti:* 100 per litro.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* lire 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 100 lire per chilogrammo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**17. 10.** (ex 14. 11 e 14. 13). Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro con le seguenti parole: 150 per litro.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 9.** (ex 14. 5) Rasi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 per chilogrammo con le seguenti: 150 per chilogrammo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 11.** (ex 14. 4) Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e lire 50 per metro cubo di gas metano.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**17. 12.** (ex 14. 23) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106 è aggiunto il seguente:

106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**17. 13.** (ex 14. 9) Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

al capoverso zona E, le parole: « non superiore a 3000 » sono sostituite dalle parole: « non superiore a 2800 »;

al capoverso zona F, le parole: « non superiore a 3000 » sono sostituite dalle parole: « non superiore a 2800 ».

*1-ter.* I Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**17. 15.** (ex 14. 12). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:*

*1-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'en-

trata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*quater*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-*ter*. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 16.** (ex 14. 15) Menia, Contento, Franz.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

4-*bis*) montani, o di cui almeno il 51 per cento del territorio sia classificato come montano, e facenti parte di comunità montane, in relazione al gasolio ed ai gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento delle serre.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**17.17.** (ex 14. 1. seconda versione.) Crucianelli, Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campatelli, Tattarini, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « petrolio liquefatti » sono aggiunte le seguenti: « ed al metano ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**17. 14.** (ex 14. 10) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tempo indeterminato per i comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, situati nelle regioni a statuto ordinario.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 33.000;

2003: — 25.000.

**17. 20.** (ex 14. 2). Cimadoro.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, introdotte dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le suddette agevolazioni sono accordate secondo le procedure previste del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

**17. 21.** La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
17. 05 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 17. 05., comma 3, sopprimere le parole: nazionale e.*

**0. 17. 05. 3.** (ex 0. 14. 01. 1). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari all'1,5 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**17. 05.** (ex 14. 0. 1) Il Governo.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 10 gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

\* **17. 03.** (ex 14. 0. 4) Turrone, Scalia, Paissan.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

\* **17. 06.** (ex 14. 0. 6) Casinelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. A tal fine, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1° gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**17. 04.** (ex 14. 0. 3). Testa, Monaco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Agevolazioni sul gasolio in agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella flo-

rovivaistica », alla voce gasolio le parole: « 30 per cento aliquota normale » sono sostituite dalla seguente: « esenzione ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 800.000;

2002: — 600.000;

2003: — 400.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**17. 01.** (ex 14. 02) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

#### **(A.C. 7328-bis — sezione 4)**

#### **ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 18.**

*(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica).*

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa.

2. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fissate nell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così modificate:

- lire 6 al kWh.

3. All'articolo 52, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *o-bis*) utilizzata in impianti con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza »

4. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

5. All'articolo 53, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis*) che l'acquistano da due o più fornitori ».

6. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

« *b*) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000 ».

7. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

8. All'articolo 52, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica).*

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 1.** (ex 15. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 3.** (ex 15. 22.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 2.** (ex 15. 21.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'incremento dell'aliquota di cui al comma 2 non si applica agli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento. Per beni culturali si intendono quelli che compongono il patrimonio artistico, storico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, ed i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà individuati ai sensi delle disposizioni vigenti e dichiarati tali dalle competenti sovrintendenze regionali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**18. 28.** (ex 15. 1.) Cimadoro.

*Il comma 3 è così sostituito:*

All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*o-bis*) utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese i dati relativi al consumo del mese precedente.

**18. 40.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kwh.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**18. 4.** (ex 15. 28.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**18. 30.** (ex 15. 11.) Cambursano.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**18. 5.** (ex 15. 12.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza., *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 6.** (ex \* 15. 5. e \*15. 3.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 8.** (ex 15. 17.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 9.** (ex 15. 16.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 10.** (ex 15. 14.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'arti-

colo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 7.** (ex 15. 15.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:*

b-bis) che hanno disponibilità di energia elettrica da due o più fonti.

**18. 11.** (ex 15. 7.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Al comma 5, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:*

b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 12.** (ex 15. 23.) Caparini, Fontan, Faustinelli, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 5, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:*

b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 13.** (ex 15. 24.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. I soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. In tal caso, l'ammontare degli acconti complessivamente versati risultante

alla fine di ogni mese non deve essere inferiore all'importo complessivo delle rate mensili costanti che si sarebbero dovute versare sulla base degli effettivi consumi consuntivati nella dichiarazione annuale. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, sussistano differenziali positivi tra il totale mensilmente calcolato delle rate costanti che si sarebbero dovute versare in base ai consumi effettivi dell'intero anno ed il totale degli importi effettivamente versati alle stesse date, su tali differenziali andranno applicati i soli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, di cui al comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al periodo di tempo durante il quale è sussistito detto differenziale positivo.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 19.** (ex 15. 8.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Fermi restando i termini di cui all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo II del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono effettuati mediante utilizzo del modello di pagamento « F24 », con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 20.** (ex 15. 10.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera e), e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto legge

28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i così detti « grandi utenti », che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui consumi di energia elettrica direttamente alla Provincia.

**18. 14.** (ex 15. 26.) Chincaroni, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « con potenza elettrica non superiore a 20 kW » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 17.** (ex 15. 20.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera g) è soppressa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 15.** (ex 15. 25.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « con potenza elettrica non superiore a 30kW » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 16.** (ex 15. 19.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 18.** (ex 15. 18.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, né di interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal comma 6.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 21.** (ex 15. 9.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**18. 22.** (ex 15. 13.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sul gas naturale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.**

**18. 23.** (ex 15. 27.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sul gas naturale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 24.** (ex \* 15. 6. e \*15. 2.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi.

*Al comma 8, lettera e-bis), aggiungere in fine, il seguente periodo:*

All'energia elettrica impiegata in tali processi non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al secondo periodo della lettera e-bis) del comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**18. 25.** Possa.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**\*18. 26.** Rasi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**\*18. 27.** Brunale, Biricotti, Susini.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonché il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.

5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la « quantità » e il « prezzo di costo » da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonché il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilità	Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in Kg, litri dei servizi di pubblica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare					
	1	2	3	4	5	6
Energia elettrica in KWh/abitante	1.000	1.900	2.700	3.500	4.100	4.600
Gas metano metri cubi/anno	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Di cui: In Kilocalorie	13.800	15.640	17.480	19.320	21.160	23.000
Gas propano liquido	Nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acqua potabile Depurazione Canone fognatura	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno
Rete telefonica fissa	Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa					
Raccolta rifiuti in Kg/giorno	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi, le Regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.

10. Relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:

a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;

b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.

12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:

5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;

75 litri/ acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.

b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da applicarsi è pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in

caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il Ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**18. 02.** (ex.15. 01.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 18-bis.**

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con *handicap*, in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o agli stessi soggetti titolari di canone.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**18. 01.** (ex 15. 02.) Guidi.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 5)**

#### **ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 20.**

*(Norme in materia di energia geotermica).*

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste da precedenti norme, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si colle-

gano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20

*(Norme in materia di energia geotermica).*

*Sopprimerlo.*

**20. 1** (ex 18. 1). Possa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alimentata da tale energia.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

- 2001: — 76.000;
- 2002: — 51.000;
- 2003: — 38.000.

**20. 4.** (ex 18. 3.) Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alimentata da tale energia aggiungere le seguenti: e da biomassa.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:*

- 2001: — 5.000;
- 2002: — 3.400;
- 2003: — 2.500.

**20. 5.** (ex 18. 4.) Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

**20. 2** (ex 18. 6). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

**20. 3** (ex 18. 7). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

#### **(A.C. 7328-bis — sezione 6)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

##### ART. 19.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo

comma, il numero 6), è sostituito dal seguente:

« 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; »;

b) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 — (*Rapporto tra imposta unica e altri tributi*) — 1. L'imposta unica è sostitutiva nei confronti del CONI e dell'UNIRE di ogni imposta e tributi erariali e locali relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

3. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 2001 ».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31

dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001, tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la inde traibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento del relativo ammontare.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

##### ART. 19.

(*Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto*).

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Articolo 7 — Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in

concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 1.** (ex 16. 2) Aracu, Frattini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis). Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente voce 127 *octiesdecies*: dischi, *compact disc*, nastri e cassette registrati.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 2.** (ex 16. 13) Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 19-bis, al comma 1 è soppressa la lettera e);.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**19. 3.** (ex 16. 30) Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto, è aggiunto il seguente:

« 41-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 6 e 9.**

**19. 4.** (ex 16. 33). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) alla tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente: 25-bis) prestazioni veterinarie.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 5.** (ex 16. 29). Terzi, Cè.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) alla tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-quinquies), premettere le seguenti parole:

« le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle province: ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 6.** (ex 16. 28) Dozzo, Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) Gli adempimenti contrattuali dei titolari delle concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998 e al decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998, aventi per oggetto l'eventuale integrazione dei minimi garantiti a favore degli enti competenti, sono sospesi fino al completamento delle attività, di competenza dell'Amministrazione finanziaria, previste e disciplinate nei citati regolamenti.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero delle finanze ed il CONI convocheranno una Commissione paritetica, composta da soggetti rappresentativi dei titolari delle concessioni, per la verifica dell'effettivo completamento di tutte le modalità di accettazione delle scommesse, e la loro efficacia, di cui al primo periodo. La Commissione avrà an-

che il compito di verificare e valutare l'effettivo andamento del gettito finanziario e la sua congruità rispetto alle previsioni generali di raccolta delle scommesse.

**19. 26.** (ex 16. 5). Gatto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: f-bis) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione ma prima di qualsiasi cessione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 7.** (ex 16. 11). Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le riserve in sospensione d'imposta, costituite entro il 31 dicembre 1999 dalle imprese che esercitano la pesca professionale marittima a norma dell'articolo 55 del Testo Unico delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 8.** (ex 16. 12) Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore sin dal periodo di imposta corrente e per le controversie non definite a partire dall'entrata in vigore dalla direttiva 77/388 CEE.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**19. 9.** (ex 16. 16) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Rapporto tra imposta unica o altri tributi*) — L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici e le scommesse, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 10.** (ex 16. 3). Aracu, Frattini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e svago, nei pubblici esercizi, nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei piano bar ed assimilati, comprese le multimediali musicali, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali prevista dalla tabella A, parte III, come modificata dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 70.000;

2003: — 50.000.

**19. 22** (ex 16. 17 seconda versione). Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali, Pezzoli.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*  
Nella alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole da: « 2000 » fino alla fine dell'alinea, *con le seguenti:* 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 6, 11, 12, 7 e 8.**

**19. 11.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 16. 9) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

*c*) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 12.** (ex 16. 1) Cuccu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già prorogati dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1990, n. 226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**19. 27.** (ex 16. 14.) Pistone, Galdelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovet-

ture e autoveicoli segue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 13.** (ex 16. 32) Molgora, Frosio Roncalli, Alboni.

*Al comma 4, sostituire le parole da: è ulteriormente prorogata fino alla fine del comma con le seguenti:* è soppressa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**19. 14.** (ex 16. 27) Molgora.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 90 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.**

**19. 15.** (ex 16. 31) Frosio Roncalli.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**19. 16.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 16. 18). Pace, Antonio Pepe, Fino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale che sia stato riconosciuto l'accompagnamento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**19. 17.** (Nuova formulazione) (ex 16. 34) Guidi, Massidda, Teresio Delfino, Battaglia.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2013: — 200.000;

2014: — 133.000;

2015: — 100.000.

**19. 24.** (ex 16. 19.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzano, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta

differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**19. 18** (ex 16. 22.) Turrone, Scalia, Paisan.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**19. 25.** (ex 16. 23.) Cambursano, Testa.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, dopo il punto « 3), » aggiungere il seguente « 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli ».

6-ter. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**19. 23.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 16. 21.) Gerardini, Foti, Radice.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, dopo il punto 3), aggiungere il seguente: « 3-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli ».

*6-ter.* Per le finalità previste al comma 6-bis, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**19. 19.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 16. 25) Giancarlo Giorgetti, Formenti, Paolo Colombo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-quinquies, aggiungere il seguente:

« 27-sexies) Le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 20.** (nuova formulazione) (ex 16. 241). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Marras, Leone, Pezzoli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla Tabella Allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole « al settore agricolo » aggiungere le seguenti parole: « e della pesca ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 21.** (ex 16. 10). Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — (Imposizione sui bitumi di petrolio). 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono sopresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari, nella misura di lire 300 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli anti-parassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

\* 19. 01 (ex 16. 08) Malavenda.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio)*. 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementilici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710

0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 150 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della

merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

\* 19. 02 (ex 16. 07) Pace, Lembo.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Suppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio).* 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci

importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito del bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotto nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefini sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di

provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per archilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

6. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6-bis. Il contributo è dovuto:

a) per prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:

1) l'entità del contributo;

2) le modalità e i termini di accertamento riscossione e versamento del contributo;

3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;

4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.

6-*quater*. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta ».

4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6; del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002.

6. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.**

**19. 03** (ex 16. 03.) Turrone, Scalia, Paisan.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio).* — 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi

lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

6. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6-bis. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:

1) l'entità del contributo;

2) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;

4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.

6-quater. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per

la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta ».

4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

5. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**19. 011** (ex 16. 02). Testa, Cambursano.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Norme di modifica in materia di oli lubrificanti).*

1. Il comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, viene abrogato.

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. » sono sostituite da: « Oli lubrificanti lire 1.160.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi co-

munitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 150 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati

consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504,

quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai seni del comma 7, lettera f), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

**19. 010.** (ex 16. 09). Pistone, De Benetti, Galdelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Deducibilità dei costi relativi all'acquisto e all'impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile).*

1. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È abrogato il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 04** (ex 16. 04). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Tassa di concessione governativa).*

È abolita la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

*Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 05** (ex 16. 05). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-quater.

*(Contributo istituito dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*

1. È abolito il contributo di cui all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 06** (ex 16. 06). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(I.V.A. nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**19. 07** (ex 16. 01). Volontè, Teresio Del-fino, Tassone, Cutrufo, Cirillo.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è soppressa la lettera e).

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**19. 08** (ex 16. 010) Conte.

**(A.C. 7328-bis – sezione 7)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA  
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-  
POSTE INDIRETTE

ART. 21.

*(Ulteriori disposizioni in materia di imposta  
sul valore aggiunto).*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) nella lettera g), dopo le parole: « 50 per cento; », sono aggiunte le seguenti: « la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-trasporto; »;

2) nella lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquanta-mila ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » e le parole: « negli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 »;

b) nel comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA  
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-  
POSTE INDIRETTE

ART. 21.

*(Ulteriori disposizioni in materia  
di imposta sul valore aggiunto).*

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la  
seguinte:*

0a) all'articolo 10 è aggiunto in fine il seguente numero: « 7-quinquies) gli acqui-

sti di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 2, 10 e 9.**

**21. 1** (ex 19. 45). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10 è aggiunto in fine il seguente numero: « *7-quinquies*) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 2, 10 e 9.**

**21. 2** (ex 19. 46). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: « Sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**21. 17** (ex 19. 43). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: « Per la cessione di impianti o mezzi ad emissione zero e per

prestazioni relative alla loro installazione è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta per un periodo di tre anni ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 72.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**21. 43** (ex 19. 23) Scalia, Cento, Bielli, De Benetti, De Cesaris, Leone Delfino, Marco Fumagalli, Galletti, Gardiol, Lecce, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Turroni, Valpiana, Vignali.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:*

*01)* nella lettera *c)* le parole: « non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio » sono sostituite con le seguenti: « è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**21. 3** (ex 19. 42). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: la lettera g) è soppressa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 4** (ex 19. 28) Fino, Lembo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) la lettera g). è soppressa:

Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:

2001: — 100.000

2002: — 133.000

\* **21. 5** (ex 19. 33). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: centomila.

Conseguentemente all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 75 ;

2003: — 50.

**21. 6** (ex 19. 40.) Collavini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera e), comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 18** (ex 19. 32). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 120-bis) Le prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, rientranti nel regime speciale ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, eseguite in Italia. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 19** (ex 19. 0. 7). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) alla tabella A, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 18), dopo le parole: « dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici », aggiungere le seguenti: « anche in scrittura *breille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti »;

2) al numero 35), dopo le parole: « prestazioni relative alla composizione » aggiungere le seguenti: « , montaggio, duplicazione, »;

3) al numero 35), dopo le parole: « legatoria e stampa », aggiungere le seguenti: « , anche in *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 80;

2002: — 80;

2003: — 80.

**21. 45.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 19. 20) Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 32, comma 1, le parole da « non superiore a trecentosessantamiliardi » fino a « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a lire un miliardo » e le parole da « nei confronti » fino a « altre attività esercitate » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1 e 6.**

**21. 7** (ex 19. 48). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da « trecentosessantamiliardi » fino a « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « lire un miliardo »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole « nella misura dell'1,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1 e 6.**

**21. 8** (ex 19. 49). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* all' articolo 74, comma 9, dopo la lettera *e-bis)* sono inserite le seguenti:

« *e-ter)* filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

*e-quater)* filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

*e-quinques)* filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) ».

**21. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 21-*bis)*, è inserito il seguente:

« 21-*ter)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni; ».

*Conseguentemente, alla parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-quinques)«.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 7, 6 e 5.**

**21. 15** (ex 19. 17). Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis)* è inserito il seguente:

« 21-*ter)* interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenziamento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 10** (ex 19. 12) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis*) è inserito il seguente:

« 21-*ter*) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali con fondi propri di bilancio; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 12** (ex 19. 11) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis*) è inserito il seguente:

« 21-*ter*) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 14** (ex 19. 16) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il numero 41-*ter*) della tabella A, parte II, allegata al decreto, è aggiunto il seguente:

« 41-*quater*) acquisto di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 1, 4, 5, 7 e 3.**

**21. 9** (ex 19. 47). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, al numero 127-*quinquies*), dopo le parole: « opere di urbanizzazione primaria e secondaria » sono inserite le seguenti: « , nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 16** (ex 19. 15) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*quinquies*) è inserito il seguente:

« 127-*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio e finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.**

**21. 11** (ex 19. 13) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*quinquies*) è inserito il seguente:

« 127-*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 13** (ex 19. 14) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione al finì della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione: ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza nn. 1, 5 e 6.**

**21. 20** (ex 19. 22) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**21. 21** (ex 19. 54) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 19- bis l, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al comma 1, alla lettera g) le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**21. 22** (ex 19. 39). Floresta, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'imposta sul valore aggiunto a carico dei mosti e dei vini è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.

*Conseguentemente sopprimere tutti gli stanziamenti indicati all'articolo 80, nella tabella C, per il triennio 2001 - 2003, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

**21. 23** (ex 19. 37). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barono, Galati, Savelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis). All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 24** (ex 19. 55) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) nel comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**21. 25** (ex 19. 41) Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 con le seguenti: per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 *con le seguenti:* negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 26** (ex 19. 29) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola:* 2002 *con la seguente:* 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 27** (ex 19. 30) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.

4. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 sono imputabili alle riserve preesistenti.

5. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

6. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1997 sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**21. 28** (ex 19. 38) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo 173 del 30 aprile 1998.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del lavoro, appor-tare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000

2002: — 15.000

2003: — 15.000

**21. 44.** (ex 10. 40) Tattarini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla Provincia non è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1 e 6.**

**21. 29** (ex 19. 44). Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono soppressi il penultimo e l'ultimo periodo.

**21. 46** (ex 19. 53.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola « cinquantamila », relativa ai versamenti periodici, è sostituita con la seguente: « centomila ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 30** (ex 19. 52). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola « cinquantamila », relativa ai versamenti periodici, è sostituita con la seguente: « duecentomila ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**21. 31** (ex 19. 51) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Al n. 123 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali » sono aggiunte le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo; ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa

dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**21. 32** (ex 19. 21) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente: « 41-*sexies*) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio ». Il n. 42) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 33** (ex 19. 31) Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 34** (ex 19. 19) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 35** (ex 19. 18) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 11, 12 e 6.**

**21. 36** (ex 19. 10) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il credito risultante dalla dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è utilizzabile ai fini della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**21. 37** (ex 19. 9) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è soppressa.

**21. 39** (ex 19. 7) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari.

**21. 38** (ex 19. 8) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**21. 40** (ex 19. 6). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.**

**21. 41** (ex 19. 5). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la cifra: « 1,5 per cento » è sostituita con la seguente: « 1 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 42** (ex 19. 4). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è ag-

giunto in fine il seguente periodo: « Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.

\* **21. 01** (ex 19. 0. 17). Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.

\***21. 02** (ex 19. 01) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al

precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.

**21. 03** (ex 19. 02) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(IVA nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**21. 04** (ex 19. 04) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giorgetti.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(IVA nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**21. 07** (ex 19. 03) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(IVA nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**21. 08** (ex 19. 06) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(IVA nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **21. 09** (ex 19. 08) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Marras, Vitali, Bono.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(IVA nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\***21. 011** (ex 19. 010) Mazzocchi, Armani.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177 ».

**21. 05** (ex 19. 014) Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi..

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).*

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.

\***21. 06** (ex 19. 05) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).*

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.

**\*21. 010** (ex 19. 09) Mazzocchi, Armani.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Altre attività considerate commerciali ai fini IVA).*

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali ancorché esercitate da enti pubblici, aggiungere la seguente lettera:

« *b-bis*) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza; ».

2. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1980 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349, recante: « Particolari modalità d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urba-

no » si applicano anche ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani effettuati da aziende speciali o consortili. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 012** (ex 19. 011) Lembo, Fino, Armani.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan* » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35 milioni per gli *autocaravan* ». Alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**21. 013** (ex 19. 015) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Spese per prestazioni veterinarie).*

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere, in fine, la seguente voce: (*octiesdecies*) « Spese per prestazioni veterinarie ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**21. 014** (ex 19. 016) Leone, Conte.

**(A.C. 7328-bis — sezione 8)****ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).*

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »;

b) nella nota II) le parole: « Gli atti di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-bis ».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 22.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**22. 1** (ex 20. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Gatti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non trovano applicazione qualora il soggetto acquirente è legalmente ed effettivamente separato dal coniuge e l'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo è stato assegnato dal giudice all'altro coniuge ai sensi dell'articolo 194, 2° comma, del codice civile. »;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Altresì le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente legalmente ed effettivamente separato, obbligato a rinunciare all'uso dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo in favore dell'altro coniuge a seguito di pronuncia del giudice, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**22. 2** (ex 20. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**22. 3** (ex 20. 18). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.**

**22. 4** (ex 20. 19). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi approvati, comunque denominati, del piano urbanistico comunale e finalizzati alla loro realizzazione, sono soggetti a tassazione limitatamente alle plusvalenze realizzate mediante i trasferimenti medesimi. Qualora, nel trasferimento non si realizzino plusvalenze, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**22. 21** (ex 20. 9 - seconda versione) Zaggatti, Bandoli, Vigni, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata della edificabilità sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**22. 22.** (ex 20. 10 — seconda versione) De Biasio Calimani, Cappella, Siola.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo, all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Atti, documenti, certificati anagrafici e relative domande, finalizzati alla pratica sportiva ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**22. 6** (ex 20. 13). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, è aggiunto il seguente capoverso: « locazioni di immobili ad uso abitativo ai propri dipendenti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 7** (ex 20. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italia (CRI) è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.

**22. 8** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 20. 21). Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

**22. 24** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 20. 20). Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 9, comma 1, della Tabella, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole « Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie » inserire le parole « , di previdenza integrativa ».

**22. 13** (ex 20. 8). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole « fino al 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 1° gennaio 2001 ».

**22. 14** (ex 20. 7). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 a lire un milione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 15** (ex 20. 6). Lembo, Fino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite). - 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**22. 16** (ex 20. 3). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« All'articolo 9, comma 1, della Tabella, allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo

le parole: »Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie« inserire le parole: », di previdenza integrativa ».

*Conseguentemente, all'articolo 8, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**22. 23** (ex 20. 2). Pistone, Benvenuto, Rabbito, Agostini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 (Agenzia delle dogane), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**22. 17** (ex 20. 1 della XIII Commissione). Ferrari.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco* ».

5. All'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 11, 2 e 6.**

**22. 18** (ex 20. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Delbono, Ruzzante.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive per i minori, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**22. 19** (ex 20. 16). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni di appartenenza, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 6.**

**22. 20** (ex 20. 17). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: « *l*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per « abitazione principale » si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 80, della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 011** (ex 20. 09 e 20. 01). Fiori, Baccini, Proietti, Alemanno, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 09** (ex 20. 05 e 20.06). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali, Bono, Mazzocchi, Armani.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**22. 01** (ex 20. 014). Martinelli, Stefani, Chiappori, Donner, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**22. 02** (ex 20. 015). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

1. Per il biennio 1998 e 1999, i canoni delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449, del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso valori massimi per metro quadrato e per anno e suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:

- fino a 500 mq lire x mq 2.500;
- da 500 a 3000 mq lire x mq 1.500;
- da 3000 a 5000 mq lire x mq 1.000;
- da 5000 a 25.000 mq lire x mq 800;
- oltre 25.000 mq lire x mq 500.

3. A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che, nella

loro determinazione — per promuovere e sostenere il turismo o in presenza di fenomeni erosivi od eventi calamitosi che condizionino e limitino l'effettivo utilizzo degli arenili affidati in concessioni — potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma. Conseguentemente, cessano di avere efficacia nei confronti delle concessioni di specie le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1970.

4. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a lire 2.000.000.

5. I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base del tasso inflativo rilevato dall'ISTAT.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti apportare le seguenti variazioni:*

- 2001: — 10.000;
- 2002: — 10.000;
- 2003: — 10.000.

**22. 03** (ex 20. 08). Pezzoli, Bono, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Accatastamento dei fabbricati rurali).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4 ».

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 10.000;

2002: - 7.500;

2003: - 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**22. 04** (ex 20. 012). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Fabbricati rurali).*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicem-

bre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**22. 05** (ex 20. 011). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Piccola proprietà contadina).*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 15 - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire 250.000 ».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

**22. 06** (ex 20. 013). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Termine di decadenza delle somme dovute agli enti locali).*

1. Le somme dovute dai contribuenti agli enti locali sono iscritte in ruoli resi esecutivi ovvero sia resa esecutoria la ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di accertamento in rettifica;

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 07** (ex 20.0.16). Lembo, Fino.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.

2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.

3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.

4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 60.000;

2002: — 50.000;

2003: — 30.000.

**22. 08** (ex 20. 010). Misuraca.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti).*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

b) per le attività di minima importanza;

c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2) Al comma 2, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle parole: « cinque per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**22. 010** (ex 20. 07). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

**(A.C. 7328-bis – sezione 9)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI**

**ART. 23.**

*(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 5 miliardi per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI**

**ART. 23**

*(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**23. 1.** (ex 21. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**23. 2.** (ex 21. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**23. 3.** (ex 21. 1). Berruti, Conte, Leone.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**23. 4.** (ex 21. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**\*23. 12** (ex \* 21. 2). Carazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**\*23. 5.** (ex \* 21. 7). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: un miliardo.*

**\* 23. 13.** Governo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**23. 6.** (ex 21. 8). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**23. 7.** (ex 21. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra il 2001 e 2002. In caso

di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**23. 8.** (ex 21. 12). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**23. 9.** (ex 21. 13). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.**

**23. 10.** (ex 21. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**23. 11** (ex 21. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Versamenti unitari e compensazione).*

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo ai versamenti unitari e la compensazione riguardante i crediti e i debiti, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti: « *a-bis*) le imposte di cui alla lettera che precede, effettuate sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**23. 01.** (ex 21. 01). Lembo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Versamenti unitari e compensazione).*

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole « del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, » aggiungere le seguenti: « operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**23. 02.** (ex 21. 06). Frosio Roncalli.

*(A.C. 7328-bis – sezione 10)*

#### **ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

*(Disposizioni relative a eventi calamitosi).*

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le pro-

vince di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Poteri sostitutivi dei comuni e delle regioni).* — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adem-

piere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario *ad acta* ».

9. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 24.

*(Disposizioni relative a eventi calamitosi).*

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** (ex \*22. 22 e \*22. 19.). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Galli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando

l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del DM. 31/7/1993 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai

tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**\*24. 2.** (ex 22. 20). Prestigiacomo.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 22.**

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 Dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31/7/93 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le dispo-

sizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**\*24. 2-bis.** (ex 22. 18). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza.*

**24. 24.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: maggiorato fino a: 15 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**24. 3.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 22. 13). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**24. 4.** (ex 22. 23). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**24. 5.** (ex 22. 24). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci rate semestrali con le seguenti: tre rate trimestrali.*

**24. 6.** (ex 22. 26). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: tre rate.*

**24. 7.** (ex 22. 25). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: semestrali con le seguenti: mensili.*

**24. 8.** (ex 22. 28 e 22. 27). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con l'applicazione degli interessi legali.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**24. 10.** (ex 22. 15). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: interessi legali aggiungere le seguenti: ridotti alla metà.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**24. 11.** (ex 22. 14). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi so-*

*spesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, né alla erogazione di sanzioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**24. 12.** (ex 22. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

*Al comma 4, sostituire le parole: dell'anno fino alla fine del comma con: 2001.*

**24. 13.** (ex 22. 30). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza mensile.*

**24. 14.** (ex 22. 31). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza trimestrale.*

**24. 15.** (ex 22. 32). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, il personale assunto con incarico a tempo determinato per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, può essere assunto a tempo indeterminato, previa selezione pubblica, secondo le norme ordinamentali dei singoli enti.

*7-ter.* Le Regioni, previa intesa con gli Enti locali, stabiliscono i criteri per assi-

curare la mobilità tra enti del personale da assumere, in relazione alle disponibilità di organico esistenti in ciascuno di essi.

*7-quater.* Le Regioni e gli Enti locali possono utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, come modificato dall'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226.

**24. 16.** (ex 22. 2). Galdelli, Duca, Gasperoni, Abbondanzieri, Giulietti, Bracco, Mariani, Agostini, Sbarbati.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione nelle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 2001, da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa con le Regioni interessate, sono definiti criteri e modalità di attuazione degli interventi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:*

2001: — 40.000.

**24. 17.** (vedi 22. 9). Galdelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Il termine per il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2779 del 1998 è prorogato al 1° gennaio 2002; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della pro-

tezione civile n. 2908 del 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2002. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.

**Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.**

**24. 18.** (vedi 22. 8). Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Bracco, Giacco, Giulietti, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 e come modificato dall'articolo 3 comma 3-*decies* del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito nella legge 226 del 1999, le parole: 1998, 1999 e 2000» e le parole «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1998, 1999, 2000 e 2001 » e « 31 dicembre 2001 ».

**24. 19.** (vedi 22. 6). Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Agostini, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma: 6-*bis*: Nelle more dei trasferimenti alle Regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a) i Presidenti-Funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le

somme anticipate sono reintegrate dalle Regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione Europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

**24. 20.** (vedi 22. 4). Galdelli, Agostini, Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, dopo le parole « comprendono anche le opere », inserire le seguenti: « per il recupero funzionale degli edifici nonché quelle ».

**24. 21.** (vedi 22. 3). Giacco, Agostini, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Bracco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

*7-bis.* Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

**24. 22.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (vedi 22. 1). Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Giacco, Duca, Bracco, Giulietti, Mariani, Gasperoni, Sbarbati.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni contenute nel presente articolo, esclusa la maggiorazione prevista nel comma 1, sono applicate anche ai soggetti colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2000.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.**

**24. 23.** (ex 22. 29). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 8, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « con carattere di precedenza. Agli stessi interventi è attribuita per l'anno 2001 la somma aggiuntiva di lire 100 miliardi ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 100.000.

**24. 25.** Mariani.

#### SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24.30 DEL GOVERNO.

*Dopo le parole:* Magistrato per il Po *inserire le seguenti:* sentita la Regione competente per territorio.

**Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**0. 24. 30. 2.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 24. 30. 1.** Bono.

*Al primo periodo dell'emendamento aggiungere le parole: di protezione civile, dopo le parole: specifici interventi.*

**0. 24. 30. 3.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Turrone, Scalia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi sul territorio di competenza. Con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono disposte deroghe specifiche al vigente ordinamento volte ad accelerare la realizzazione degli interventi.

**24. 30.** Governo.

#### SUBEMENDAMENTI

##### ALL'EMENDAMENTO 24.31 DEL GOVERNO.

*Alla seconda riga sopprimere le parole: per la prevenzione dei rischi e.*

**0. 24. 31. 10.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Turrone, Scalia.

*Sostituire nel secondo periodo le parole da: Il fondo è alimentato fino alla fine del comma con le seguenti: alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione.*

**Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**0. 24. 31. 5.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al secondo periodo sostituire la parola: 100 con la parola: 500.*

**Segue compensazione Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.**

**0. 24. 31. 6.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: il cui versamento fino alla fine del terzo periodo.*

**0. 24. 31. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al secondo periodo sostituire le parole da: uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata.*

**Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**0. 24. 31. 7.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Sostituire le parole: dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle con le seguenti: dalle Regioni e dalle.*

**0. 24. 31. 8.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al.*

**0. 24. 31. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al terzo.*

**0. 24. 31. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma.

**0. 24. 31. 9.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Sostituire la parte consequenziale, all'articolo 80, tabella C, voce:* Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 163 del 1985, e legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce:* Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2001: - 50.000;

2001: - 50.000.

**0. 24. 31. 4.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:*

10. Per finanziare gli interventi strutturali e non strutturali delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, per la prevenzione dei rischi e per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 è costituito il « Fondo regionale di Protezione Civile ». Il fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annui, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate

nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle Regioni e delle Province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di Tesoreria Centrale denominato « Fondo regionale di Protezione Civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, sentito il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni.

*Conseguentemente, nella Tabella D, sotto la rubrica Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): (7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541):

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

**24. 31.** Governo.

#### SUBEMENDAMENTI

##### ALL'EMENDAMENTO 24.32 DEL GOVERNO.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sui fondi fino alla parola: 2002.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo aggiungere le parole: sono stanziati 600 miliardi di lire da impegnare nel 2001 e 2002.*

**Segnono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**0. 24. 32. 1.** Bono.

*Sostituire la cifra: 600 con la cifra: 200 (MCD) e aggiungere al termine:* per le stesse finalità sono assegnate alle regioni interessate dall'alluvione + 200 miliardi annui per gli anni 2001 e 2002.

*Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, sostituire la cifra 5 MLD con la cifra 1 MLD.*

**0. 24. 32. 2.** Stradella, Radice, Leone, Vito.

*Sopprimere dalle parole:* A valere su tali somme *fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 24. 32. 3.** Turrone, Scalia.

*Alla fine dell'emendamento aggiungere le seguenti parole:* d'intesa con la regione territorialmente competente.

**0. 24. 32. 4.** Turrone, Scalia.

*Alla fine dell'emendamento aggiungere le seguenti parole:* d'intesa con l'ente territoriale competente.

**0. 24. 32. 5.** Turrone, Scalia.

*All'articolo 24 aggiungere il seguente comma:*

Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'ANAS è tenuta a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche agli interventi necessari alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenta un pericolo per la sede stradale.

**24. 32.** Governo.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis comma 1, lettera *i-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

*Conseguentemente ridurre alla Tabella A:*

Ministero del lavoro:

2001: — 4.

**24. 35.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Differimento del termine per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont).*

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato,

sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrarsi con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

\* **24. 02.** (ex 22. 02). Casinelli.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Differimento del termine per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont).*

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrarsi con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

\* **24. 03.** (ex 22. 02). Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Riordino fondiario delle zone del Friuli-Venezia Giulia).*

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 e dall'articolo 3, comma 157 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**24. 01.** (ex 22. 03). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Ruffino, Collavini.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis – sezione 11)**

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

*(Interventi in materia di solidarietà sociale).*

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza

nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedono, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28

*(Interventi in materia di solidarietà sociale)*

*Sopprimerlo.*

- \* **28. 1.** (ex 26. 2 e 26. 22.) Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimerlo.*

- \* **28. 3.** (ex 26. 28.) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 1, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare.*

- \* **28. 4.** (ex 26. 29.) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: di assistenza domiciliare o per servizi residenziali o semiresidenziali di tipo familiare.*

- \* **28. 5.** (ex 26. 14.) Conti, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o da altri organismi senza scopo di lucro.*

- 28. 6.** (ex 26. 15.) Conti, Porcu, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 1, dopo le parole: con comprovata esperienza aggiungere le seguenti: , verificata dal Ministero per gli affari sociali e dai relativi assessorati regionali,*

- 28. 7.** (ex 26. 18.) Conti, Gramazio.

*Al comma 1 sostituire le parole: con handicap grave con la parola: disabili.*

- 28. 8.** (ex 26. 19.) Conti, Porcu.

*Al comma 1 sostituire la parola: provvedono con la parola: provvedevano.*

- 28. 9.** (ex 26. 16.) Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti 300 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.**

- 28. 10.** (ex 26. 6.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti 200 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 10, 11 e 12.**

- 28. 11.** (ex 26. 5.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:* Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000.

**28. 12.** (ex 26. 27.) Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 1, sostituire le parole* 100 miliardi *con le seguenti* 150 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5 e 6.**

**28. 13.** (ex 26. 4.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* da suddividere proporzionalmente fra le regioni e le province autonome in base al numero degli abitanti.

**28. 14.** (ex 26. 17.) Conti, Porcu, Gramazio, Alboni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per la realizzazione di sovvenzioni da ripartire in favore delle indennità dei mutilati ed invalidi del lavoro sono destinate 100.000 lire lorde *pro capite* mensili e 200.000 lire lorde *pro capite* mensili a favore di portatori di *handicap*.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**28. 15.** (ex 26. 24.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia

da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**28. 16.** (ex 26. 23.) Landi di Chiavenna.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro il 1° marzo 2001 il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonché la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1° maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonché la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

**28. 17.** (ex 26. 7.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2 premettere le seguenti parole:* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**28. 18.** (ex 26. 9.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2 premettere le seguenti parole:* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**28. 19.** (ex 26. 8.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* della legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti commissioni parlamentari,

\* **28. 20.** (ex 26. 1.) Cuccu, Maione, Guidi.

*Al comma 2, dopo le parole:* della legge 23 agosto 1988 n. 400, *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti commissioni parlamentari,

\* **28. 21.** (ex 26. 10.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di promuovere misure e interventi di agevolazioni fiscali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'acquisto di ambulanze e del materiale relativo all'attrezzatura delle stesse è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 3, 1, 12 e 6.**

**28. 22.** (ex 26. 12.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: « articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) » con le seguenti « articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.**

**28. 23.** (ex 26. 13.) Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:*

**ART. 28-bis.** - 1. Al fine di stimolare la creazione di nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme d'imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e solvibile di nuovi servizi, il Ministero del lavoro è autorizzato ad istituire con proprio decreto un programma sperimentale per il salario di attività sociale (SAS). Il SAS è finalizzato alla creazione ed all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla creazione di nuove imprese, in particolare cooperative, operanti nei settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità. I progetti per l'utilizzo del SAS consistono in un piano d'impresa, con specifica indicazione dell'organico occupazionale previsto, relativo alle attività che si intendono attuare nonché proseguire alla fine del periodo sostenuto dal contributo. I progetti possono contenere un piano di formazione professionale finalizzato alla migliore predisposizione delle condizioni umane e tecniche necessarie per l'inizio dell'attività, di durata non superiore a sei mesi. I progetti sono corredati da una certificazione attestante la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici delle nuove attività, l'adeguatezza della loro dimensione occupazionale in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalità prescelte, la loro rilevanza territoriale, rilasciata congiuntamente dalla società « Sviluppo Italia » di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dall'amministrazione regionale ove si svolgeranno tali attività.

2. Possono essere impiegati nei progetti di utilizzo del SAS:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

b) forza di lavoro inattiva, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non hanno mai aperto una posizione contributiva;

c) lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato che trasformano il proprio rapporto in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario sia

Interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato, parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

d) titolari di trattamento pensionistico, in conformità alla normativa vigente in materia di cumulo.

3. Il SAS è un contributo alla retribuzione, di lire 15.600.000 annue, versato dallo Stato ai soggetti di cui al comma 2. Il SAS è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza. L'assegnazione del SAS è vincolata alla definizione di un progetto di attività finalizzato al raggiungimento entro tre anni di una propria autonomia economica. I progetti possono usufruire del SAS per una durata non superiore a tre anni.

4. La società « Sviluppo Italia » effettua semestralmente un monitoraggio delle attività realizzate dai progetti del SAS approvati ed eventualmente provvede a promuovere le iniziative necessarie per il corretto utilizzo dei relativi fondi o per la loro sospensione, con apposita, vincolante segnalazione all'ente erogatore. La società « Sviluppo Italia » effettua inoltre la verifica sullo stato di raggiunta autonomia economica dell'attività intrapresa al termine dell'anno successivo alla fine della erogazione del SAS.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo denominato « Fondo per l'attribuzione del salario di attività sociale ». Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.

La dotazione del Fondo è determinata in lire 160 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 2001-2003. All'onere relativo si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 160.000;

2002: — 160.000;

2003: — 160.000.

**28. 01.** (ex 26. 0. 2.) Gardiol, Scalia, Galletti, Cento, Paissan.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**ART. 28-bis.** - 1. Per il finanziamento ed il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire venti miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 20 miliardi.

**28. 03.** (ex 26. 01.) Stelluti, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

#### **(A.C. 7328-bis — sezione 12)**

#### **ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 29.**

*(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile).*

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo so-

stenibile, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e al risparmio energetico, è istituito un apposito fondo, con dotazione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 29

*(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)*

*Sopprimerlo.*

**29. 1.** (ex 27. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 29. 2  
DEL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico.

**0. 29. 2. 3.** (ex 0. 27. 6. 1) Giancarlo Giorgetti

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine, le parole: , e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori dei patti territoriali approvati.*

**0. 29. 2. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex 0. 27. 6. 4) Crucianelli.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.*

**0. 29. 2. 4.** (ex 0. 27. 6. 5) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione dei criteri si prevede la ripartizione su base regionale delle risorse proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione.*

**0. 29. 2. 5.** (ex 0. 27. 6. 2) Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

ART. 29. - 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finan-

ziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1987 apportare la seguente variazione:*

2001: — 100.000

**29. 2.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 27. 6.) Governo.

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dota-

zione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate a finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico ed il maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

g) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

h) promozione di tecnologie per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**29. 3.** (ex 27. 18.) Turrone, Scalia, Paissan.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del

presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**29. 4.** (ex 27. 21.) Cambursano, Testa.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile ed in particolare:

a) per gli interventi di innovazione tecnologica di impianti e strutture produttive finalizzate alla protezione dell'ambiente;

b) per gli interventi di modifica e innovazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche;

c) per le attività necessarie all'ottenimento da parte delle piccole e medie imprese della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e di *audit* ambientale di cui al Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993;

d) per le attività connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'utilizzo di materie e beni provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti;

e) per gli interventi e le attività di riconversione e ristrutturazione ecologica degli uffici ed edifici pubblici e privati adibiti a sedi amministrative;

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del fondo speciale in conto capitale previsto in tabella B, allegata alla presente legge, relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 300.000;

2003: — 300.000.

**29. 5.** (ex 27. 16.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Sopprimere il comma 1.*

**29. 6.** (ex 27. 10.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.*

**\*29. 7.** (ex \*27. 33.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.*

**\*29. 8.** (ex \*27. 31.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle fonti rinnovabili e.*

**29. 9.** (ex 27. 20.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: all'innovazione tecnologica fino a: energetico con le seguenti: all'attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE e del decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1999 n. 372, al miglioramento dell'efficienza energetica, alle nuove attività, o all'ampliamento di preesistenti, nel campo della selezione, del recupero, del riciclo di rifiuti e delle materie prime secondarie e al conseguimento della certificazione ambientale di cui alla norma ISO 14001 e al regolamento comunitario 1836/93.*

**29. 10.** (ex 27. 27.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 1, dopo le parole: alla protezione dell'ambiente aggiungere le seguenti: e alla salvaguardia dei boschi e delle foreste.*

**29. 11.** (ex 27. 40.) Conti, Alboni, Delmastro Delle Vedove, Gramazio.

*Al comma 1, dopo le parole: e risparmio energetico aggiungere: nonché allo sviluppo della produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile,*

**29. 12.** (ex 27. 39.) Conti, Gramazio, Alboni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito un apposito fondo fino alla fine del comma con le seguenti: incluso quello relativo ad attività agricole, dando la priorità alle richieste delle aziende la cui attività*

produttiva si svolge nei territori dei patti territoriali approvati, è istituito un apposito fondo con un finanziamento pari a 80 miliardi per ciascuna delle annualità 2001-2003.

*Conseguentemente, comma 2, dopo le parole: Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: delle politiche agricole e forestali.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**29. 13.** (ex 27.4) Crucianelli, Tattarini, Vozza.

*Al comma 1, dopo la parola: fondo aggiungere le seguenti: che viene ripartito tra le regioni in ragione della densità di popolazione e dell'indice di industrializzazione.*

**29. 18.** (ex 27. 11.) Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, dopo la parola: fondo aggiungere la seguente: nazionale.*

**29. 17.** (ex 27. 41.) Conti, Gramazio.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi, con le seguenti: lire 300 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**29. 19.** (ex 27. 19.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le parole: lire 300 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: 250.000;

2002: 250.000;

2003: 250.000.

**29. 20.** (ex 27. 28.) Turrone.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le parole: lire 150 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**29. 21.** (ex 27. 25.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione.*

**29. 22.** (ex 27. 34.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Una quota pari al 40 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata ad incentivi per la realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico.*

**29. 23.** (ex 27. 35.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*29. 49.** (ex \*27. 30.) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*29. 25.** (ex 27. 12.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro il 31 gennaio 2001, di concerto con i Ministri di finanze, lavoro, politiche agricole e forestali, funzione pubblica, affari regionali e solidarietà sociale, saranno definiti i criteri, gli interventi ed i necessari vincoli preventivi di tutela territoriale su scala regionale, nonché le relative ed adeguate dotazioni economiche.

*2-bis.* Le regioni, in attuazione del presente articolo ed entro il 15 marzo 2001, avvieranno l'attuazione del presente articolo anche ricorrendo all'assunzione di personale LSU e LPU e provvedendo alla necessaria preparazione professionale.

**29. 26.** (ex 27. 7.) Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti:* da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**29. 28.** (ex 27. 36.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti:* sentite la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

**29. 29.** (ex 27. 37.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti:* e con le regioni.

**29. 30.** (ex 27. 32.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 2, sostituire la parola: definiti con la seguente: ridefiniti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire le parole: dei criteri e le con la seguente: delle.*

**29. 31.** (ex 27. 26.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.*

**29. 32.** (ex 27. 38.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 dicembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1999, n. 229 è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per la lotta alla siccità e alla desertificazione.

*2-ter.* Al fondo di cui al comma 2-bis affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al venti per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre dell'anno precedente. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate al finanziamento di

programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica, alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, alla protezione del suolo, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla riduzione di impatto delle attività produttive, al riequilibrio territoriale, alla informazione, formazione e ricerca con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

*2-quater.* All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33.

*2-quinquies.* Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**29. 39.** (ex 27. 15.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Monzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di incentivare misure di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, con priorità degli interventi nelle aree in ritardo di sviluppo, anche mediante il finanziamento di progetti cofinanziati dall'Unione europea ed in attuazione del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6, è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 300 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,

successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno del successivo biennio 2002-2003, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché la verifica dell'attuazione delle attività svolte in attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Legge n. 183 del 1987*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Legge n. 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

**29. 40.** (ex 27. 17.) Turrone, Scalia, De Benetti, Paissan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.

**\*29. 34.** (ex \*27. 5.) Ferrari, Manzini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile

ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.

**\*29. 35.** (ex \*27. 29.) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* In ogni caso la privativa comunale non si applica alle attività che di regola producono rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto ovvero alla raccolta, allo smaltimento e al recupero a proprie spese di rifiuti assimilati, senza alcun ricorso al servizio pubblico. »

**29. 36.** (ex 27. 23.) De Benetti, Scalia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Coloro che presenteranno nel corso del 2001 al Ministero dell'ambiente la richiesta di valutazione degli SCA relativi a centrali elettriche alimentate da fonti convenzionali e di importo superiore a 100 miliardi sono esonerati dal versamento di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del Dl 24 gennaio 1996, n. 31 e dalla relativa norma applicativa stabilita con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 febbraio 1996 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni Misto - CDU.**

**29. 37.** (ex 27. 8.) Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Viene istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per la concessione ai comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 5 e 7.**

**29. 38.** (ex 27. 22.) Scalia, Turrone, Procacci, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In aggiunta alla dotazione già prevista, il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 17 miliardi di lire, pari a 5 miliardi di lire per il 2001, 6 miliardi di lire per il 2002 e 6 miliardi di lire per il 2003.

**29. 50.** (già 4. 92.) (ex 27. 42) Galletti, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turrone.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis.** (*Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali*). - 1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 448 del 1998; articolo 49 apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30;

2002: — 30;

2003: — 30.

**29. 01.** (ex 27. 0. 2.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
17. 05 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 17. 05., comma 3, sopprimere le parole: nazionale e.*

**0. 29. 02. 1.** (ex 0. 17. 05. 3. - 0. 14. 01. 1). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 02.** (testo così modificato nel corso della seduta) (ex 17. 05. - 14. 0. 1) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 10 gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione

delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 04.** (ex 17. 03. - ex 14. 0. 4) Turrone, Scalia, Paissan.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre

1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 05** (ex 17. 06. (ex 14. 0. 6) Casinelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. A tal fine, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1° gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 06.** (ex 17 - ex 14. 0. 3). Testa, Monaco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Agevolazioni sul gasolio in agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica », alla voce gasolio le parole: « 30 per cento aliquota normale » sono sostituite dalla seguente: « esenzione ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 800.000;

2002: — 600.000;

2003: — 400.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**29. 06.** (ex 17. 01. - ex 14. 02) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

« ART. 27-bis. — 1. L'Ente per le nuove tecnologie e l'Energia e l'Ambiente, anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale, di

energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma può essere coperto sino ed al massimo del quaranta per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'Industria il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto; indica altresì i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.

3. Il ministro dell'industria valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per il 2001 ed entro il 31 luglio degli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. L'ENEA è obbligata a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.

*Conseguentemente:*

	2001	2002	2003
Tabella B: Tesoro	40 miliardi	0 miliardi	70 miliardi
Tabella B: Ambiente	0 miliardi	50 miliardi	20 miliardi
Tabella B: Industria	0 miliardi	20 miliardi	0 miliardi
	40 miliardi	70 miliardi	90 miliardi

**29. 07.** (ex 27. 016.) La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 7328-bis – sezione 13)****ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

*(Interventi in materia  
di patrimonio storico-artistico).*

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto è disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie e dei beni librari.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 30

*(Interventi in materia di patrimonio storico-  
artistico)**Sopprimerlo.*

**30. 1.** (ex 28. 11.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 200 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.**

**30. 2.** (ex 28. 26.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi, con le seguenti: lire 150 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9 e 6.**

**30. 3.** (ex 28. 25.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta somma è trasferita alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali assicurando un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite.*

**30. 4.** (ex 28. 23.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librari garantendo un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite.*

**30. 5.** (ex 28. 24.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministero delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, con le seguenti: alle Regioni.*

**30. 6.** (ex 28. 22.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: librerie con le seguenti: librerie storiche, delle biblioteche.*

**30. 9** (ex 28. 6) Possa.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: librerie con la seguente: biblioteche.*

**30. 7.** (ex 28. 27. e 28. 31) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero, Michielon, Covre.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche di proprietà degli enti locali, dichiarati vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. In quest'ultimo caso il Ministero per i beni e le attività culturali parteciperà nella misura massima di un terzo dell'importo totale per il recupero.*

**30. 10.** (ex 28. 32.) Michielon, Bianchi Clerici, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da emanare entro il 31 marzo 2001.*

**30. 11.** (ex 28. 7) Possa.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero.*

**30. 12.** (ex 28. 21.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via prioritaria tali finanziamenti devono essere destinati al recupero e alla conservazione dei beni immobili sedi di municipio.*

**30. 15.** (ex 28. 30.) Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

*1-bis.* Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed interna-

zionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

*1-ter.* Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisiva, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 18.** (ex \* 28. 8.) Molinari, Servodio, Casilli.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

*1-bis.* Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre

1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 19.** (ex \* 28. 10.) Bastianoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

1-bis. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a pro-

grammi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 20.** (ex \* 28. 17. e \* 28. 35) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci, Iacobellis.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

1-bis. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni

dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 21.** (ex \*28. 19. e ex \*28. 1) Rossiello, Leccese, Abaterusso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un'ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici artistici, archivisti delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con *handicap* non inferiore al sessanta per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**30. 13.** (ex 28. 33.) Guidi, Massidda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**30. 14.** (ex 28. 29.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli Enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali sono obbligati a destinare una quota aggiuntiva, pari all'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione, per programmi pluriennali di interventi di restauro, riuso e conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale. Con successivo decreto interministeriale le risorse previste al presente comma sono attribuite, per le finalità di

cui al presente articolo, ai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali.

**30. 16.** (ex 28. 18.) Debiasio Calimani.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno*). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, nonché la dotazione infrastrutturale di base finalizzata a favorire gli insediamenti produttivi, il Ministro del Tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono con propri decreti da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a predisporre, nel quadriennio 2000-2004, un piano straordinario di infrastrutture nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di intervento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzazione nel quadriennio di infrastrutture senza oneri per lo Stato mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati nei settori delle opere pubbliche, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, dell'accoglienza turistica, del cablaggio territoriale;

b) promozione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni od enti pubblici, ivi compresa la società « Sviluppo Italia » S.p.a., delle operazioni relative, prevedendo anche l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione sulla base di bandi di gara internazionali, anche in deroga alle norme di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, a soggetti finanziari e bancari idonei alla realizzazione con modalità e tempi definiti delle infrastrutture;

c) semplificazione amministrativa e snellimento procedurale;

d) valutazione della fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, delle caratteristiche tecnologiche, della struttura commerciale, della possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente in un periodo temporale adeguato, dei meccanismi di variazione dei prezzi/tariffe;

e) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti territoriali;

f) concorso di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche non tariffabili, anche mediante il ricorso a tecniche di copertura finanziaria riferibili al beneficio per gli utenti;

g) assistenza alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti abilitati, anche mediante l'unità tecnica di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**30. 01.** (ex 28. 0. 2.) Testa.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. - 1. *Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. »

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.**

**30. 02.** (ex 28. 12.) Mazzocchi, Pezzoli.

**(A.C. 7328-bis – sezione 14)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO VII**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE  
DI IMMOBILI**

**ART. 31.**

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari).*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola »; nel secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

5. Per le alienazioni, permutazioni, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione

le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere ».

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 31

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari)*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 1.** (ex 29. 33.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 2.** (ex 29. 9.) Bonato, Giordano, De Cesari.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*31. 3.** (ex 29. 47.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*31. 4.** (ex 29. 25.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, l'alienazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori dell'unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore così determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I Comuni e gli IACP comunque denominati possono utilizzare per l'acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale

della Cassa depositi e prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto ».

**Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 5.** (ex 29. 10.) Bonato, Giordano, De Cesari.

*Sopprimere il comma 2.*

**31. 6.** (ex 29. 26.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a. non conferiti nei fondi di cui al comma 86 del medesimo articolo 3; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle Finanze che ne cura l'attuazione ».

**31. 7.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 29. 46.) Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Le differenze patrimoniali rilevate a seguito della vendita degli alloggi di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, non partecipano alla formazione del reddito d'impresa.

2-ter. All'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993, dopo le parole: »che risultino liberi« sono aggiunte le seguenti: »alla data del 10 gennaio 2000« .

2-quater. Nella vendita degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, hanno titolo all'acquisto anche gli assegna-

tari che conducano l'alloggio a titolo di locazione da meno di un quinquennio, purché abbiano maturato da oltre un quinquennio la posizione utile nella graduatoria di assegnazione e fermi restando gli altri requisiti di legge ».

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 11, 12, 7, 6.**

**31. 8.** (ex 29. 45.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 9.** (ex \*29. 27.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 10.** (ex \*29. 53.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7.**

**31. 11.** (ex 29. 48.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* Sono altresì esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto, i soggetti obbligati, in adempimento di provvedimenti normativi, alla cessione di immobili nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di interi settori economico-industriali. Agli atti, ai contratti ed ai provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le disposizioni di cui all'articolo 3,

commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1990, n. 165.

**31.12.** (ex 29. 43.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le alienazioni e le permutate dei beni hanno luogo a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sia inferiore a 200.000 euro. Nei casi in cui sussistano motivi di interesse pubblico ovvero particolari circostanze tali da escludere l'utilità o la convenienza economica dello svolgimento di una pubblica gara, le alienazioni e le permutate dei beni hanno luogo a trattativa privata. Tali beni, dopo la determinazione del valore del bene sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sono inclusi in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze ».

4-ter. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « alla determinazione del valore dei beni » sono inserite le seguenti: « da alienare nonché da ricevere in permuta ».

**31. 13.** (ex 29. 16.) Spini, Ruffino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le

parole »determinazione del prezzo« sono aggiunte le seguenti:

« Se viene richiesta da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di detta rendita, tra l'appartamento richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del Territorio, dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ».

**31. 52.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 44.) Molinari.

*Sopprimere il comma 5.*

**31. 14.** (ex 29. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 5, sostituire le parole da: nell'articolo 3, fino alla fine del comma con il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 15.** (ex 29. 50.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle

infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 16.** (ex 29. 28.) Ascierto, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 17.** (ex 29. 67.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

*1-bis.* Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

**31. 18.** (ex 29. 65.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:* valutati non più utili dal Ministero della Difesa

**\*31. 48.** (ex 29. 4.) Angelici.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:* valutati non più utili dal Ministro della difesa.

**\*31. 19.** (ex 29. 35.) Manzione.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole:* valutati non più utili dal con la seguente parola: del.

**31. 20.** (ex 29. 64.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, dopo le parole:* possono essere disposte aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

**31. 21.** (ex 29. 63.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:* dei Ministeri della difesa *fino a:* per i beni e le attività culturali *con le seguenti:* del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.

**31. 25.** (ex 29. 62.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:* del tesoro del bilancio *a:* dell'ambiente *con le seguenti:* nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

**31. 22.** (ex 29. 37.) Manzione.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da:* nonché relativamente ai beni *fino a:* dell'ambiente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 24.** (ex 29. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole:* nonché relativamente ai beni *con le seguenti:* ad esclusione di quelli ubicati.

*Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 23.** (ex 29. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 26.** (ex 29. 29.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.

**31. 29.** (ex 29. 51.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:* tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

\* **31. 27.** (ex 29. 61.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.

\* **31. 28.** (ex 29. 17.) Basso, Ruffino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali. I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito-- familiare pari od inferiore al

reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.

**31. 51.** (ex 29. 69.) De Biasio Calimani, Cappella.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**31. 41.** (ex 29. 59.) Cento, Scalia.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è dif-

ferito fino alla data di ultimazione dei processi medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

**31. 50** Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO 31.49

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole da:* l'attuazione dei premi *fino a:* immobiliari e.

**0. 31. 49. 1.** (ex 0.29.15.2) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole da:* la realizzazione dei nuovi *fino a:* n. 104.

**0. 31. 49. 2.** (ex 0.29.15.1) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole da:* privilegiando *fino alla fine del comma.*

**0. 31. 49. 3.** (ex 0.29.15.3) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole:* o di bonario componimento.

**0. 31. 49. 4.** (ex 0.29.15.4) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sostituire le parole da:* l'immediato conseguimento *fino a:* nonché alle *con la seguente:* la.

**0. 31. 49. 5.** (ex 0.29.15.5) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole:* in relazione al rischio implicito del giudizio.

**0. 31. 49. 6.** (ex 0.29.15.6) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole:* allo stato ed al presumibile costo di esso.

**0. 31. 49. 7.** (ex 0.29.15.7) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-ter, sopprimere le parole:* eccezione o pretesa.

**0. 31. 49. 11.** (ex 0.29.15.9) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-ter, sopprimere le parole:* in unica soluzione e.

**0. 31. 49. 12.** (ex 0.29.15.10) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6-ter, sopprimere le parole:* oltre alle eventuali spese legali.

**\*0. 31. 49. 20.** (ex 0.29.15.8) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:*

*6-bis.* Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

*6-ter.* Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000

purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

**31. 49.** (ex 29. 15.) Il Governo.

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permuta di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore ai 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*6-ter.* Alla lettera e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole « alla determinazione del valore dei beni » sono inserite le seguenti « da alienare nonché da ricevere in permuta.

**31. 30.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 40.) Manzione.

**(Approvato)**

*Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:* Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.

**31. 31.** (ex 29. 41.) Manzione.

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

**31. 32.** (ex 29. 39.) Manzione.

*Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Il Ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

**31. 33.** (ex 29. 42.) Manzione.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 34.** (ex 29. 31.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: « ad uso residenziale » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**31. 35.** (ex 29. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

**31. 36.** (ex 29. 55.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dismessibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 37.** (ex 29. 49.) Parolo, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**31. 38.** (ex 29. 36.) Manzione.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.

**31. 39.** (ex 29. 38.) Manzione.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

\* **31. 40.** (ex 29. 23.) Bastianoni.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di aliena-

zione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente ».

\* **31. 55.** (ex 29. 14.) Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Casetti, Giacco.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**31. 42.** (ex 29. 60.) Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate

per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994.

**31. 45.** (ex 29. 7.) Ruffino.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi per uso abitativo compresi nei piani di vendita degli ATER (IACP) e approvati dalle regioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 10.300;

2003: — 10.000.

**31. 43.** (ex 29. 58.) Susini, Biricotti.

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « quelli soggetti ai vincoli di cui alla

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni ».

**31. 47.** (ex 29. 68.) Susini, Vigni.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: « 11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, »alloggi individuali«, concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 44.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 32.) Ascierio, Gasparri.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le Poste Italiane s.p.a. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del di-

ritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

**31. 46.** (ex 29. 8.) Becchetti.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

1. I lavoratori soggetti al contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di immobili, anche mediante un processo di mobilità tra enti, sono inquadrati nei contratti collettivi nazionali del comparto enti pubblici non economici, con l'attribuzione di incarichi, nell'ambito delle attività istituzionali, in posizioni ordinali corrispondenti allivello di qualificazione professionale acquisita.

**Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 3.**

**31. 06.** (ex 29. 24.) Strambi, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**31. 01.** (ex 29. 0. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

1. La lettera c) del comma 109 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » con le parole: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

**31. 02.** (ex 29. 0. 8.) Manzione, La Macchia.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono soppresse

2. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente comma:

« 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere a), b), d), e), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

**31. 03.** (ex 29. 0. 7.) Manzione.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 31. 08 DEL GOVERNO.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: Al primo alinea fino alle parole: partecipazione pubblica e.*

**0. 31. 08. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 1, capoverso 109-bis, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 2 per cento.*

**0. 31. 08. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopprimere le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » e aggiungere al medesimo articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il seguente comma: 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere *a), b), d), e)*, si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

**31. 08.** Governo.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al

valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

**Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 1.**

**31. 07.** (ex 29. 09) Pistone, Lucidi, Galdelli.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis.**

*(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).*

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP co-

munque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**31. 04.** (ex 29. 012.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis.**

1. Ai fini di evitare contenziosi relativi alla cessione di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, i contratti già stipulati dagli assegnatari con l'Amministrazione statale, afferenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà statale gestiti dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Friuli Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono valido titolo per le necessarie iscrizioni tavolati. La suesposta disposizione non comporta alcun aggravio, né per il bilancio dello Stato, né per quelli delle ATER.

**31. 05.** (ex 29. 0. 14.) Menia, Contento, Giorgetti Alberto.

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5**

*All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.*

*2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6**

**COMPENSAZIONI**  
**GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16**

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4**

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:*

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):*

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

*voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

*voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):*

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:*

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6**

*Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

*voce:* Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

*voce:* Ministero degli affari esteri:

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce:* Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce:* Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente:

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

*voce:* Ministero della difesa:

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce:* Ministero dell'interno:

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

*voce:* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

*voce:* Totale tabella A:

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

*voce:* Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

*voce:* Ministero delle comunicazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

35-*bis*. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10**

*Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,

a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-CCD**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e trien-*

*nio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

<p><i>voce:</i> Ministero delle Finanze:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Giustizia:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri:</p> <p>2001: — 200.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Interno:</p> <p>2001: — 150.000;</p> <p>2002: — 150.000;</p> <p>2003: — 150.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 500.000;</p> <p>2003: — 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali</p> <p>2001: — 20.000;</p> <p>2002: — 20.000;</p> <p>2003: — 20.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:</p> <p>2001: — 200.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p>	<p><i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 10.000;</p> <p>2003: — 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Sanità:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 50.000;</p> <p>2003: — 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 10.000;</p> <p>2003: — 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 50.000;</p> <p>2003: — 50.000.</p> <p><b>Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8</b></p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p><i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:</p> <p>2001: — 500.000;</p> <p>2002: — 500.000;</p> <p>2003: — 500.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p>
---	--

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo*

*unico per lo spettacolo — capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17**

*All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO UDEUR**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del gruppo UDEUR**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-VERDI**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1**

*All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2**

*All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3**

*All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6**

*All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7**

### COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.*

#### Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.*

#### Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

#### Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

#### Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2**

*Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2*

*per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7**

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10**

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

*voce: Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13**

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SULLE CAUSE DI  
INELEGGIBILITÀ DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE  
PROVINCE NELLE ELEZIONI POLITICHE**

**(Sezione 1 - Interpellanze e interrogazioni)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera, dispone che «le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati»;

la *ratio* della norma è manifestamente volta ad impedire che il candidato — in ragione della posizione ricoperta al momento delle elezioni — possa collocarsi in una posizione di privilegio nei confronti degli altri candidati e possa influenzare la libera scelta degli elettori. A tal fine la legge ha previsto un periodo minimo, pari a 180 giorni, di distacco dalla carica ricoperta da parte di chi intende candidarsi alla Camera. L'unica deroga prevista dalla legge riguarda il caso in cui lo scioglimento intervenga come evento imprevedibile in un momento anticipato rispetto alla scadenza naturale. In questo caso l'ultimo comma del medesimo articolo 7 ha stabilito che il termine ultimo per le dimissioni scatti nei sette giorni successivi al decreto di scioglimento. Le condizioni per l'applicazione della deroga non possono ritenersi sussistere qualora sia iniziato a decorrere

il termine dei 180 giorni che precede la scadenza naturale della legislatura: infatti, in questo caso, lo scioglimento è comunque un evento destinato a prodursi con certezza al termine di quel periodo, determinando l'obbligo per chi intende candidarsi di presentare le dimissioni prima dell'inizio della decorrenza del « periodo di rispetto »;

la tesi secondo cui la deroga possa scattare al semplice prodursi di uno « scioglimento anticipato » delle Camere, anche negli ultimi 180 giorni o addirittura a pochissimi giorni dalla conclusione del quinquennio, contrasta con l'evidente *ratio* della norma e comporterebbe inevitabilmente una conseguenza paradossale: considerato che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, non si sarebbe mai avuta la necessità di dimissioni 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata delle Camere e l'articolo 7, comma 2, non avrebbe mai potuto trovare applicazione —:

se non ritenga che la tesi secondo cui la deroga possa scattare anche nel caso di scioglimento delle Camere nei 180 giorni che precedono la scadenza naturale della legislatura sia del tutto priva di fondamento e costituisca solo un cavillo da azzeccarbugli e se non ritenga che soprattutto un candidato premier non do-

vrebbe ricorrere a simili atti di furbizia ma rispettare la legge dando prova di civismo e legalità.

(2-02695) « Calderisi, Taradash ».

(3 novembre 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il prossimo 10 novembre si entrerà negli ultimi 180 giorni della legislatura, termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i titolari delle cariche che sono causa di ineleggibilità devono, dopo aver formalmente presentato le dimissioni, cessare dalle proprie funzioni astenendosi in maniera effettiva dal loro esercizio;

il 2 novembre scorso, è stata emessa la circolare n. 153/2000 della direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, in merito alla questione relativa al momento in cui debbano essere rassegnate le dimissioni da parte dei sindaci e dei presidenti delle province dalle rispettive cariche per poter essere validamente eletti al Parlamento;

nella circolare, a firma del direttore generale, dottor Morcone, si azzarda del tutto gratuitamente un'interpretazione delle disposizioni vigenti in materia, al fine « di fornire, comunque, una lettura delle norme che consenta una valutazione agli amministratori locali i quali intendessero, in vista della prossima scadenza elettorale, presentare la propria candidatura al Parlamento »;

in particolare, relativamente all'ipotesi di dimissioni in caso di scioglimento anticipato si afferma che « non rinvenendosi un orientamento consolidato da poter proporre, la posizione più aderente alla lettera della legge sembra quella di configurare nell'ambito della fattispecie *scioglimento anticipato* qualsiasi interruzione della legislatura precedente il termine naturale della stessa », anche se si precisa che

la deliberazione sulla validità dell'elezione spetta comunque alle Camere. E tuttavia, la circolare cerca di avvalorare la propria interpretazione desumendo « un'implicita conferma in tale senso » « dal fatto che in passato per lo scioglimento cosiddetto tecnico o funzionale delle Camere risulta adottata la procedura autonoma di cui all'articolo 88 della Costituzione »;

la lettera e la *ratio* della legge, peraltro, appaiono chiarissime in materia e non suscettibili di alcuna interpretazione: le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera;

la circolare ministeriale accredita invece una interpretazione infondata, cavillosa e tendenziosa della deroga prevista dal sesto comma dell'articolo 7, che dispone che, in caso di scioglimento anticipato della Camera, le cause di ineleggibilità non hanno effetto ove le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la *ratio* della norma essendo di non impedire ai sindaci la candidatura in caso di un imprevedibile scioglimento delle Camere, che avvenga prima dell'ultimo semestre;

gli eventuali dubbi relativi all'interpretazione di questo comma possono comunque essere sciolti esclusivamente dalla sovrana deliberazione del Parlamento e non è consentito un indirizzo ministeriale rispetto alla lettura della norma;

l'interpretazione data dalla circolare è contraria alla legge e del tutto faziosa, anche perché il suo autore è ben consapevole del fatto che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, come emerge dal richiamo all'articolo 88 della Costituzione, per cui la norma in questione non avrebbe mai potuto trovare applicazione;

gli effetti di un orientamento di questo tipo sono gravissimi sia in considerazione del fatto che l'atto viola il principio di legalità e imparzialità cui deve attenersi in base alla Costituzione ogni amministrazione pubblica, sia perché tradisce le finalità perseguite dal legislatore che, nel disporre l'obbligo di dimissioni entro il termine di 180 giorni dalla fine naturale della legislatura, mira a garantire la democraticità delle competizioni elettorali, escludendo che le funzioni istituzionali possano essere strumentalmente esercitate ai fini della vittoria elettorale e non per il raggiungimento delle finalità per il perseguimento delle quali tali funzioni sono state conferite, sia perché induce sindaci e presidenti di province che intendono candidarsi alle elezioni politiche a compiere una scelta che li rende ineleggibili —:

chi abbia autorizzato la diffusione di una circolare così gravemente inficiata da faziosità e ignoranza, o peggio, noncuranza della legge, tale da risultare viziata da illegittimità ed eccesso di potere;

se non ritenga necessario annullare con effetto immediato la circolare n. 153/2000 ed attivare una azione disciplinare nei confronti del suo autore;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire che l'attività dell'amministrazione degli interni sia conforme ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità statuiti dalla Costituzione.

(2-02702)                      « Calderisi, Taradash ».  
(7 novembre 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quale sia il giudizio del Governo sui profili istituzionali e costituzionali, e sulle connesse polemiche politiche e parlamentari, della circolare del ministero dell'interno, datata 2 novembre 2000, sulle « cause di ineleggibilità nelle elezioni politiche ».

(2-02703)                      « Boato ».  
(8 novembre 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, comma 2, prevede tra le cause di ineleggibilità se le funzioni esercitate dai sindaci non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati;

la disposizione legislativa prevede le dimissioni 180 giorni prima della scadenza della legislatura per evitare che chi ricopre cariche di amministratore locale sia in posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati;

il Ministro dell'interno ha assunto una singolare ed impropria iniziativa interessando il Consiglio di Stato, sollecitandolo impropriamente per un parere su una questione di esclusiva competenza parlamentare;

nonostante la chiara, risposta del Consiglio di Stato che ha declinato la propria competenza istituzionale su una materia di competenza delle Camere, il ministero dell'interno ha inviato una circolare ai prefetti fornendo una interpretazione in materia di scioglimento anticipato delle Camere —:

se non ritenga che vi sia in atto un tentativo di eludere la normativa vigente per favorire la permanenza dei sindaci alla guida delle amministrazioni locali, candidati già ampiamente predesignati a svolgere il mandato parlamentare nella prossima legislatura parlamentare;

se, alla luce delle dichiarazioni dei giorni scorsi, riportate ampiamente dalla stampa, compresa quella del candidato Premier dello schieramento di sinistra sullo scioglimento anticipato delle Camere, non ritenga che il potere di scioglimento delle Camere sia prerogativa assoluta del

Capo dello Stato e vi sia stata dunque una palese violazione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

(2-02704) « Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo ».

(8 novembre 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con circolare telegrafica n. 153 del 2000 diretta al prefetti della Repubblica il direttore generale dell'amministrazione civile ha impartito inopportuniste istruzioni circa le cause di ineleggibilità, alle elezioni politiche, dei candidati sindaci o presidenti di giunte provinciali, si suppone con la previa e piena approvazione del Ministro dell'interno, in spregio alle prerogative attribuite al Parlamento dall'articolo 66 della Costituzione, che assegna a ciascuna delle Camere l'esclusiva competenza alla convalida delle elezioni dei propri membri (Corte costituzionale 10 luglio 1981, n. 129);

leggesi nella circolare che è stato sentito il Consiglio di Stato, ma in effetti le valutazioni dell'alto consesso (parere n. 1052/2000 sezione I del 25 ottobre 2000) vi vengono richiamate solo parzialmente, giacché non risulta menzionata dalla circolare la prima delle questioni sottoposte dalla stessa amministrazione che ha richiesto il parere e che « concerne gli effetti derivanti dalla decadenza che consegue all'accettazione della candidatura in caso di mancata previa rimozione delle cause di ineleggibilità », come si evince da pagina 3 del parere n. 1052/2000 sezione I sopra citata;

la linea comportamentale sottesa alla ricordata questione è probabilmente quella di far permanere in carica le giunte malgrado la decadenza di colui che si candidi al Parlamento senza la previa dimissione dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, con una macroscopica elusione dell'obbligo, con almeno 180

giorni di anticipo di dimissioni, che incombe su coloro che rivestono la carica di presidente di giunta provinciale o di sindaci di comuni con popolazione sopra i 20.000 abitanti e che vogliono candidarsi per Camera o Senato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 369 e successive modifiche;

sulla questione richiamata quale prioritaria dal parere del Consiglio di Stato c'è da sottolineare che era stata la stessa amministrazione dell'interno a sollecitare la consultazione dell'alto consesso sul punto ed è pertanto singolare che sul punto la circolare telegrafica oggetto dell'interpellanza abbia taciuto;

tanto più che la stessa amministrazione aveva chiaramente enunciato il principio importantissimo (desumibile dal disposto del comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica) sostenendo che — nel caso di accettazione di candidatura senza la preventiva dimissione della carica — si ha l'effetto automatico della decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, senza che ne consegua « sanatoria » dalla connessa ineleggibilità;

ma la singolarità della inopportunistissima circolare non finisce qui (ossia con riferimento alla glissata questione anzicennata) e c'è ben altro: appare evidente che l'alto consesso — con il linguaggio aulico che è consueto — ha inteso « bacchettare » l'amministrazione richiedente laddove si afferma nel parere che « le complesse e delicate questioni ermeneutiche che l'amministrazione solleva non si prestano a costituire oggetto della funzione consultiva che il Consiglio di Stato esercita ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione »;

in altre parole se inopportuna ed impropria era stata l'iniziativa volta a richiedere un parere dell'alto consesso su tematiche che la Costituzione riserva al Parlamento, ancor più grave è stata l'emana-

materia, malgrado il monito che al ministero dell'interno è venuto dal parere del Consiglio di Stato;

il *vulnus* al corretto funzionamento della democrazia ed alla parità giuridica dei cittadini che si candideranno al Parlamento ha davvero assunto connotati di estremo allarme per l'elusivo intervento del Viminale per la marcata volontà di non rispetto delle « regole », come la recente dichiarazione rutelliana (« Mi dimetterò da sindaco di Roma il 7 gennaio 2001 ») dimostra;

certamente non c'è stata e non poteva esservi nessuna delega al Ministro dell'interno della più alta delle prerogative che la Costituzione assegna alla esclusiva potestà del Capo dello Stato;

la circolare in argomento (come la dichiarazione rutelliana che alla stessa fa eco) non può invadere il campo di altri poteri dello Stato (Capo dello Stato e Parlamento) —:

se il Ministro dell'interno abbia dato il proprio preventivo assenso alla emanazione della circolare telegrafica in argomento;

se non ritenga che — con l'urgenza del caso — la circolare medesima vada annullata o, comunque, revocata, in quanto lesiva delle prerogative di altri poteri costituzionali.

(2-02710)

« Garra ».

(9 novembre 2000)

(Interpellanza non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

DI CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedendo all'articolo 7 l'ineleggibilità a membro della Camera dei deputati, tra gli altri, dei sindaci dei comuni con oltre 20.000 abitanti e dei presidenti delle amministrazioni provinciali in carica, dispone che gli stessi, se intenzionati a candidarsi alla Camera dei deputati, in elezioni non anticipate, siano tenuti a rassegnare le dimissioni dalle rispettive cariche almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati;

è stato ripetutamente sostenuto da più parti istituzionali, e ribadito soprattutto dai partiti dell'attuale maggioranza, che la legislatura si chiuderà a scadenza naturale, in considerazione del fatto che il Governo in carica può contare su una solida maggioranza parlamentare;

sarebbe contraddittoria e imbarazzante qualsiasi iniziativa finalizzata a sollecitare uno scioglimento anticipato delle Camere con il solo scopo di aggirare la norma citata e di « pilotare » le crisi amministrative negli enti locali, che deriverrebbero dalla candidatura alla Camera dei deputati dei loro attuali massimi rappresentanti:

quali iniziative intenda assumere perché le disposizioni legislative citate trovino puntuale rispetto;

quali misure informative ritenga assumere in considerazione dell'approssimarsi del termine previsto per le dimissioni di sindaci e presidenti di province intenzionati a candidarsi alla Camera dei deputati.

(3-06416)

(17 ottobre 2000)